



AVVISO PUBBLICO

Decreto Dirigenziale n. 196 del 19 giugno 2019

FAQ (aggiornamento al 14.11.2019)

1D) In considerazione che i concessionari abbiano potuto affidare la gestione dello stabilimento termale a società costituite ad hoc in rapporto di controllo societario, quale soggetto deve dimostrare di possedere i requisiti di cui all'art. 1, comma 1094 della legge 205/17 per partecipare alla procedura di cui alla DGRC 196/19?

1R) I requisiti per la partecipazione all'Avviso, nella prima parte riservata ai concessionari, devono essere posseduti dai titolari delle concessioni termali di cui all'elenco allegato all'Avviso stesso. Pertanto, per la presentazione della domanda di partecipazione, eventuali soggetti giuridici che detengano autorizzazione all'utilizzo dell'acqua dello stabilimento termale non possono sostituirsi al titolare della concessione, salvo il caso di formulazione di domanda di partecipazione (All. E1) per il rilascio della concessione stessa in assenza di istanza da parte dell'attuale titolare della concessione. In caso di soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo delle acque a scopo terapeutico, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, della LR 8/2008, gli stessi possono partecipare, ai fini del solo rinnovo, solo se già titolari di concessione vigente.

2D) L'Avviso chiede di produrre il fatturato del biennio antecedente l'istanza di rinnovo di cui al comma 1094 della legge D2 205/17. In caso di situazioni non dipendenti dalla volontà del concessionario (es: manutenzioni straordinarie ed indifferibili) che hanno impedito la maturazione del requisito nell'arco di tempo prescritto, può farsi retroagire la valutazione al primo biennio utile?

2R) In caso di sospensioni dovute a motivi indifferibili, che abbiano impedito il maturare del possesso dei requisiti temporali richiesti dall'Avviso nei due anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza, è ammesso il riferimento ai due anni precedenti ai primi sempreché l'ufficio regionale competente abbia provveduto a rilasciare autorizzazione alla sospensione della concessione su specifica richiesta.

3D) Le aziende attualmente coinvolte in attività di coltivazione della risorsa idrica come "PUL" (con o senza emungimento) e le ex concessioni termali attualmente riconosciute e gestite come PUL possono continuare la propria attività in attesa di ulteriori specifiche procedure di rinnovo?

3R) Nelle more dello svolgimento delle relative procedure di rinnovo, le attività in essere relative alle "PUL" (piccole utilizzazioni locali) ovvero ad ex concessioni termali utilizzate a seguito di autorizzazioni come "PUL" continuano, per effetto delle vigenti leggi regionali (art. 25, LR n. 15/2015), nella prosecuzione delle attività in essere fino all'esito delle procedure di evidenza pubblica.

4D) Nella valutazione dei requisiti posseduti, quali sono i criteri di calcolo, tra quelli di cui alla lett. b. del punto 7 del decreto, che facciano emergere la diversità esistente tra concessionario uscente e quello eventualmente concorrente?

4R) Il par. 9 "PROCEDURA COMPARATIVA" dell'Avviso di cui Decreto n. 196 del 19.06.2019 non introduce criteri di calcolo del punteggio attribuibile per le singole voci di valutazione al fine di evitare disparità di

trattamento tra concessionario uscente ed eventuale istante terzo per la singola concessione. Ciò in ossequio al principio della concorrenza stigmatizzato dalle disposizioni europee, indipendenti dalla tipologia di procedure di gara, volte a garantire i principi del diritto comunitario in materia di concorrenza e non discriminazione, oltre che di trasparenza ed imparzialità.

5D) Cosa si intende per “operatore economico concorrente” di cui al punto b.2?

5R) Al punto b.2 del par. 9 “PROCEDURA COMPARATIVA” dell’Avviso di cui Decreto n. 196 del 19.06.2019 viene adottata la dizione di “operatore economico concorrente”. Essa è riferita sia al concessionario uscente che all’eventuale soggetto terzo che presenti istanza in seconda battuta, risultando infatti entrambi ugualmente concorrenti rispetto alla concessione da attribuire.

6D) Si chiede di chiarire la natura ed i termini temporali della “fidejussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi” e se ne sia possibile un frazionamento.

6R) Gli Allegati E1 e G1 di istanza per la partecipazione alla prima fase della procedura per il rilascio/rinnovo della concessione, al punto 11.10, richiedono la presentazione della cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di chiusura mineraria e ripristino dello stato dei luoghi. Tale cauzione è attualmente prestata ed aggiornata annualmente fino alla scadenza e lo dovrà essere fino all’atto del rilascio della concessione, non essendone determinabile tale ultimo termine. All’atto del rilascio della concessione andrà poi prestata nuova cauzione per l’intero periodo previsto dalla concessione, eventualmente frazionata in periodi quinquennali prevedenti specifiche clausole di garanzia sotto tale profilo, in analogia a quanto chiarito a riscontro di quesiti attinenti alla procedura di rilascio/rinnovo delle concessioni di acque minerali per imbottigliamento svolta nel recente passato. Diversamente, l’Allegato A2 relativo all’istanza concorrente di cui alla seconda fase del bando, richiede l’esibizione di una cauzione provvisoria.

7D) L’Allegato 1) relativo all’istanza concorrente, al secondo comma, richiama documenti non posseduti dall’istante e quindi non esibibili. Come procedere?

7R) All’Allegato 1, art. 4, co. 2, I documenti di cui alle prime due alinee: “Decreti di rilascio/rinnovo della Concessione “.....” e “Decreti Ministeriali di riconoscimento delle acque” sono solo oggetto di consultazione.

8D) I documenti richiesti all’Allegato 2 relativo all’istanza concorrente, se non in possesso dei soggetti concorrenti come possono essere esibiti?

8R) All’Allegato 2, le autorizzazioni sanitarie sono dovute perché previste dalla L. 323/2000; la certificazione inerente al fatturato dei primi due anni precedenti l’istanza di rilascio è dovuta perché richiesta dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 1094; L’ottemperanza alle “prescrizioni obbligatorie” deriva dalla LR 8/2008.



9D) L'ALLEGATO G1, al punto 4 del paragrafo "si allega", richiama le analisi chimico-fisiche effettuate sulle acque termali negli ultimi cinque anni. Come procedere laddove queste non fossero più nella disponibilità dell'istante?

9R) in merito al punto 4 del primo "SI ALLEGA" dell'Allegato G1, le "analisi chimico fisiche degli ultimi cinque anni", sono da produrre in allegato alle istanze di partecipazione, in quanto richiamate dall'articolo 25 della LR n. 8/2008, che prevede una cadenza periodica e l'annotazione in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale. Esse servono alla verifica del mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali in aderenza ai parametri ministeriali.

10D) Cosa si intende per "Direttore Tecnico"?

10R) Agli Allegati E1 e G1, è richiesta l'esibizione di dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi del "Direttore tecnico". Per tale figura deve intendersi il direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva della miniera ossia il responsabile tecnico, individuato dal concessionario (art. 22, comma 3, lettera f) della L.R. 8/2008; artt. 6 e 7 del D.P.R. 128/1959 e ss.mm.ii), cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la gestione della concessione a rilasciarsi.

11D) Lo "storico delle misurazioni" dei volumi di acqua consumata è dovuto da parte di tutti i concorrenti?

11R) Lo "storico delle misurazioni" richiesto tra la documentazione da allegare alle istanze di partecipazione all'Allegato G1, secondo periodo del punto 6 del primo "SI ALLEGA", dovrà essere presentato solo dagli esercenti che hanno provveduto alla sostituzione degli apparecchi di misura come da comunicazioni effettuate, così come previsto dall'art. 27 del Reg. Regionale n. 10/2010.

12D) In caso di difficoltà di redazione del Piano particellare in forma tabellare, come procedere per la relativa elaborazione?

12R) Rispetto alla carta del piano parcellare, prevista al punto 3 del "SI ALLEGA" dell'Allegato G1, essa deve essere prodotta in quanto prevista dal Regolamento Regionale n. 10/2010. In merito, l'individuazione delle particelle necessita al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio delle istanze per le eventuali osservazioni.

13D) Il punto 8 del paragrafo "Si allega altresì" prevede un contratto "che conceda ... un diritto di godimento" senza specificare l'oggetto del diritto stesso. A quale bene il diritto predetto deve essere riferito (es. struttura termale)?

13R) In merito al diritto di godimento richiesto al punto 8 del par. "SI ALLEGA INOLTRE" del modello di istanza E1/G1, si precisa che lo stesso è riferito alle strutture termali.

14D) Al punto 10 del "SI ALLEGA" degli Allegati E1/G1 chiede l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'Ente competente, non in possesso dei concorrenti. Come procedere?

14R) Il punto 10 chiede copia della sola istanza presentata all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

15D) Sottoscrizione dell'Istanza

15R) Ai sensi del Codice dei Contratti e delle Linee Guida emanate dall'ANAC, e sebbene già a conoscenza di tanto, la domanda è sottoscritta secondo la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

16D) Incidenza degli adempimenti

16R) La diffida, per quanto trasmessa a tutti i concessionari, va intesa come rivolta ai soli esercenti che ad oggi non hanno fornito alcun riscontro di avvenuto pagamento, ovvero i cui riscontri, seppur inoltrati, hanno dato problemi di intercettazione presso gli uffici regionali.

Pertanto, in quest'ultimo caso, basta fornire semplice riscontro di avvenuta trasmissione.

17D) Imposta sulle concessioni

17R) Si prende atto dell'invito rivolto da Federterme ai concessionari al fini del pagamento della imposta. Comunque, su tale argomento, peraltro già trattato con le associazioni di categoria, è intervenuto anche parere dell'Avvocatura regionale. Se ne rileva quindi la legittimità.

18D) Programma dei lavori

18R) Il riscontro sulla mancata presentazione del programma dei lavori, non certo sui contenuti, riveste natura di carenza amministrativa che, per quanto previsto nell'avviso, non incide sull'ammissibilità delle istanze di rinnovo delle concessioni;

19D) Differimento nella presentazione delle istanze di rinnovo delle concessioni



19R) Pur manifestate alcune criticità nell'aggregazione dei numerosi e complessi documenti, anche di carattere scientifico, tecnico e amministrativo da presentare, come anche esposto nei punti precedenti, non si ritiene sussistano giustificabili motivazioni a sostegno di richieste di ulteriore differimento del termine di presentazione delle istanze di concessione.

IL RUP
ing. Roberto Ferraro

IL DIRIGENTE UOD 02
arch. Michele Granatiero